



Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Spett.le **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
Fax 06/67234416
PEC mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Potenza 15/11/2019

OGGETTO: DLgs 387/2003 art 12 e LR 01/2010 – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in agro dei Comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso (MT) alla località "Serre Alte e Serre d'Ulivo".

Proponente ITW San Mauro Forte Srl - Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 4848 -

- **Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di San Mauro Forte (MT) del 25/10/2019;**

Con la presente, il sottoscritto Emmanuel Macqueron, legale rappresentante della scrivente, in merito alle osservazioni di cui in oggetto, nello spirito della più ampia trasparenza e collaborazione, al solo fine di fornire quanti più disponibili elementi di valutazione e riscontro circa le osservazioni promosse (ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), rileva quanto segue:

➤ OSSERVAZIONI COMUNE SAN MAURO FORTE:

Punto **1) Assenza di pubblica utilità.**

ITW: I parchi eolici ricadono all'interno della definizione di impianti da fonti rinnovabili per i quali è possibile dichiarare la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere ai sensi dell'Articolo 12 del D.P.R. n. 327 dell' 8 Giugno 2001 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs 387/2003 all'Articolo 12 comma 7 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'Articolo 2 comma 1 lett."b" e "c" del D.Lgs 387/2003 possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto **2) Violazione dell'art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, principio di informazione ambientale.**

ITW: La scrivente, in merito al principio di informazione ambientale, ha opportunamente provveduto ed adempiuto ad informare il cittadino dell'iniziativa, con i mezzi e le modalità previsti dalla legge.

In merito al citato art. 12 del D.Lgs 104/2017, che va a sostituire l'art. 23 del D.Lgs 152/2006, ed ivi riportato solo per i commi di interesse ovvero 1) e 4)

Art. 12 "Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.».

Si fa presente che, al comma 1 lettera g), la scrivente dovrebbe trasmettere i risultati della procedura di dibattito pubblico **EVENTUALMENTE** svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ma come si evince dalla parola in maiuscolo, è facoltà e non obbligo della scrivente svolgere dibattito pubblico relativo al progetto.

Si riporta inoltre anche il comma 4), per rappresentare che il progetto eolico **È STATO PUBBLICATO E RESO ACCESSIBILE** in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 3) Progetto contrasto con il PSR della Regione Basilicata 2014/2020.

ITW: In genere i Piani di Sviluppo Rurale, i progetti comunitari, PO-FEASR, FESR, FSE, FEASR e i progetti pilota NON SONO LEGGI CHE RESTRINGONO I CAMPI D'AZIONE, ma progetti in itinere che devono essere sviluppati ed accettano proposte di sviluppo nella zona.

In ogni caso nei piani citati, non si evidenzia alcun vincolo restrittivo nei confronti di impianti da fonti rinnovabili, quali Parchi Eolici, Fotovoltaici etc.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 4) Il territorio interessato risulta adiacente ad area SIC-ZPS.

ITW: Il progetto del parco eolico sta seguendo l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di verificare tutti gli aspetti relativi alla corretta progettazione ed inserimento nel territorio.

Si evidenzia comunque che il layout progettuale del parco eolico è scaturito anche dall'analisi dei vincoli ambientali/paesaggistici comprensivi delle aree SIC e ZPS, pertanto si ribadisce che nessuna opera di progetto ricade in tali aree.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 5) Progetto carente di fotosimulazioni adeguate.

ITW: In rispetto a quanto stabilito dalla Regione Basilicata, tutti gli aerogeneratori risultano situati ad una distanza superiore a 5 chilometri dai centri storici comunali, precisando inoltre che allo Studio di Impatto Ambientale è presente la Tavola n.11 "RENDERING", la quale rappresenta la fotosimulazione ante e post operam del Parco Eolico. La scrivente si rende comunque disponibile ad eseguire qualsiasi ulteriore fotosimulazione nel caso venga richiesto dall'Autorità competente.

Si evidenzia che il layout progettuale del parco eolico è stato definito in ottemperanza a quanto stabilito dalla Normativa vigente in termini di impatto ambientale e pertanto sono stati rispettati i vincoli ambientali, anche quelli individuati dal D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

In merito alle opere di connessione, la scrivente fa notare che la Stazione Elettrica 380/150 kV, per la connessione alla RTN, risulta essere già stata autorizzata ad altra società, pertanto risulta già essere stato superato il tema relativo all'inserimento dell'opera sul territorio nonché il suo impatto sull'ambiente.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 6) Progetto carente di un'adeguata rappresentazione grafica.

ITW: In rispetto a quanto stabilito dalla Regione Basilicata, tutti gli aerogeneratori risultano situati ad una distanza superiore a 5 chilometri dai centri storici comunali, precisando inoltre che allo Studio di Impatto Ambientale è presente la Tavola n.11 "RENDERING", la quale rappresenta la fotosimulazione ante e post operam del Parco Eolico. La scrivente si rende comunque disponibile ad eseguire qualsiasi ulteriore fotosimulazione nel caso venga richiesto dall'Autorità competente.

Si evidenzia che il layout progettuale del parco eolico è stato definito in ottemperanza a quanto stabilito dalla Normativa vigente in termini di impatto ambientale e pertanto sono stati rispettati i vincoli ambientali, anche quelli individuati dal D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

In merito alle opere di connessione, la scrivente fa notare che la Stazione Elettrica 380/150 kV, per la connessione alla RTN, risulta essere già stata autorizzata ad altra società, pertanto risulta già essere stato superato il tema relativo all'inserimento dell'opera sul territorio nonché il suo impatto sull'ambiente.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 7) Assenza di dati anemometrici corretti.

ITW: Come stabilito dal P.I.E.A.R della Regione Basilicata, ed in ottemperanza dei requisiti anemologici da esso richiesto per gli impianti eolici, il progetto presentato dalla scrivente è corredato da uno Studio Anemologico, affidato e redatto da una società avente certificazione del sistema gestione qualità ISO 9001:2015, specificatamente per il sotto processo di Valutazione del Potenziale di siti Eolici, la quale, nei suoi 19 anni di attività, ha svolto innumerevoli studi, diversi dei quali, a dimostrazione della sua serietà, già presi in visione ed accettati dall'ente preposto al rilascio delle AU.

Come meglio rappresentato nel sopracitato studio, l'analisi anemologica è stata condotta con due diversi livelli, il primo di analisi potenziale eolico di sito, partendo da dati anemometrici recenti ed il secondo, di verifica di micrositing, pertanto l'area di interesse è stata valutata attraverso l'uso di più stazioni anemometriche.

In particolare la Stazione Anemometrica di Calvello è una stazione storica, ovvero con più di 15 anni di rilevazioni, avente strumentazione certificata e tarata, da cui è stato possibile giungere ad una valutazione utile della risorsa eolica tramite i calcoli ed i confronti contemporanei con le altre stazioni anemometriche più prossime all'area di studio.

Si precisa inoltre l'insussistenza della violazione del P.I.E.A.R., in quanto ai sensi dell'Articolo 63, comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 18 Agosto 2014 della Regione Basilicata, con la quale sono state apportate delle modifiche al P.I.E.A.R. Basilicata, si stabilisce che ***"...la campagna anemologica di almeno un anno, effettuata mediante l'installazione di una torre anemometrica certificata dal Comune così come prevista ai precedenti punti, può essere sostituita da un'apposita rilevazione satellitare e/o da simulazioni certificate solo nel caso in cui l'impianto eolico ricada in un'area già oggetto di rilevamento nel sito ed i cui dati siano in possesso dell'amministrazione regionale."***

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 8) Assenza del progetto definitivo sulle caratteristiche geologiche e sismiche del territorio.

ITW: La relazione geologica è illustrativa della geologia, della idrogeologia, della morfologia e di tutti i risultati interpretativi preliminari a cui si è giunti relativamente agli areali interessati dal progetto del parco eolico. Infatti, dal rilevamento geologico e morfologico di superficie sono derivate le relative informazioni sulle aree d'imposta di ciascun aerogeneratore e della sottostazione.

Ai fini della caratterizzazione preliminare per la fattibilità del progetto, volta a definire le caratteristiche geologiche latu sensu dell'intera area e ad **escludere la presenza di elementi di criticità** morfologica, il rilevamento geo-morfologico di superficie e la consultazione di indagini pregresse si sono dimostrate utili al raggiungimento dell'obiettivo.

Pertanto le caratteristiche geologiche puntuali saranno effettuate durante la fase esecutiva del progetto, mediante l'analisi puntuale delle caratteristiche litologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche dei terreni.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 9) Carenza della individuazione delle modalità di dismissione dell'impianto.

ITW: L'istanza presentata dalla scrivente è corredata da apposito elaborato relativo alla fase di dismissione dell'impianto da dove si evince che una volta dismesso l'impianto, l'area sarà ripristinata allo stato ante operam.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 10) Carenza di un progetto degli interventi di mitigazione, e/o compensazione e sicurezza.

ITW: La scrivente, nell'elaborare il progetto dell'impianto, ha analizzato i possibili/probabili impatti che il parco eolico produrrebbe una volta realizzato. Pertanto sono state studiate ampiamente le matrici ambientali direttamente interessate e non (atmosfera, ambiente idrico, flora, fauna, suolo, salute pubblica...); la stima qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalla realizzazione dell'opera; nonché lo studio di inquadramento dell'opera nel territorio, mettendo in luce le motivazioni tecniche alla base delle scelte progettuali della scrivente; provvedimenti/misure/interventi per favorire l'inserimento dell'opera nell'ambiente interessato; i condizionamenti da vincoli paesaggistici, aree occupate e concludendo la coerenza dell'opera progettata con la pianificazione e la programmazione territoriale e settoriale vigente mettendo in luce eventuali disarmonie.

Tutti questi studi è possibili trovarli nelle diverse relazioni specialistiche presentate a corredo dell'istanza, come ad esempio lo Studio di Impatto Ambientale, l'degli effetti di rottura degli organi rotanti, studio degli effetti di shadow flickering, analisi dell'impatto elettromagnetico, analisi percettiva dell'impianto etc...etc...

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 11) Violazione della legge n. 54/2015 della Regione Basilicata.

ITW: Il territorio analizzato è stato giustamente definito di tipo agro-silvo-pastorali in quanto questo termine racchiude in se tutte le attività che vengono svolte sul contesto territoriale interessato dal progetto, ovvero:

AGRO = che fa riferimento al settore delle attività agricole;

SILVO = che fa riferimento a ciò che vive o cresce nei boschi, o alle attività (es raccolta di frutti etc);

PASTORALE = che fa riferimento all'allevamento.

NON è presente alcuna violazione della L.R.54/2015 poiché ai sensi della Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali della Regione Basilicata (carta derivata dalla carta pedologica regionale), e come meglio rappresentata nella tavola n. 5 Carta Capacità Uso del Suolo allegato allo Studio di Impatto Ambientale, l'area interessata dal Parco Eolico è di **III categoria**, pertanto NON RICADE NELLE AREE AGRICOLE AD ELEVATA CAPACITÀ D'USO.

La scrivente precisa comunque che la L.R. 54/2015 "RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI SENSI DEL D.M. 10.9.2010" ed i relativi allegati, non nega la possibilità di realizzare impianti da fonti rinnovabili, ma ha il solo scopo di porre particolare attenzione su alcune aree, le quali possono essere

sottoposte ad eventuali prescrizioni, da parte delle autorità competenti, per un corretto inserimento nel territorio degli impianti da fonte rinnovabile.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 12) Progetto in contrasto con il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale.

ITW: I parchi eolici ricadono all'interno della definizione di impianti da fonti rinnovabili per i quali è possibile dichiarare la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere ai sensi dell'Articolo 12 del D.P.R. n. 327 dell' 8 Giugno 2001 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs 387/2003 all'Articolo 12 comma 7 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'Articolo 2 comma 1 lett."b" e "c" del D.Lgs 387/2003 possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici.

Si fa inoltre presente che le aree interessate dal progetto eolico non ricadono aree agricole di pregio e/o aree agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (DOP, IGP, etc...), e comunque si tiene a precisare che la realizzazione di tali opere sul territorio non comportano alcuna interazione e/o modificazione con le attività agricole.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 13) Incompatibilità delle opere con la destinazione agricola dell'area interessata.

ITW: I parchi eolici ricadono all'interno della definizione di impianti da fonti rinnovabili per i quali è possibile dichiarare la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere ai sensi dell'Articolo 12 del D.P.R. n. 327 dell' 8 Giugno 2001 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs 387/2003 all'Articolo 12 comma 7 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'Articolo 2 comma 1 lett."b" e "c" del D.Lgs 387/2003 possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti Piani Urbanistici.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto 14) Obbligo di tutela delle caratteristiche storico-architettoniche.

ITW: Si evidenzia che il layout progettuale del parco eolico è stato definito in ottemperanza a quanto stabilito dalla Normativa vigente in termini di impatto ambientale, di tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico e pertanto sono stati rispettati TUTTI vincoli individuati dal D.Lgs 42/2004. Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati di progetto a corredo dell'istanza.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto **15) Rispetto dell'art.136 del Codice dei Beni Culturali.**

ITW: Si evidenzia che il layout progettuale del parco eolico è stato definito in ottemperanza a quanto stabilito dalla Normativa vigente in termini di impatto ambientale, di tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico ed archeologico e pertanto l'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" risulta ampiamente rispettato. Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati di progetto a corredo dell'istanza.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Punto **16) Fabbisogno Energetico Regionale.**

ITW: Il 23 ottobre 2014, il Consiglio Europeo ha convenuto il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030. Questo quadro va a definire le politiche dell'energia e del clima dell'UE per il periodo dal 2020 al 2030, proponendo nuovi obiettivi e misure per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri e sostenibili. Comprende obiettivi di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra e di aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili.

In particolare in merito alla questione delle energie rinnovabili, la UE ha stabilito un obiettivo di almeno 27% per la quota di fonti energetiche rinnovabili ivi consumate. La UE, sempre in merito al pacchetto per il clima e l'energia, ha successivamente innalzato al 32% la quota di fonti energetiche rinnovabili ivi consumate, aggiungendo una clausola di revisione entro il 2023 per una revisione al rialzo dell'obiettivo al livello UE.

A livello Regionale, la Regione Basilicata ha modificato la L.R. 8 del 26 Aprile 2012 aggiungendo il comma 7 all'Articolo 11 con l'emanazione della L.R. 4 del 13 Marzo 2019 all'Articolo 13 comma 3, ed in particolare stabilisce che: ***"7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 i limiti massimi della produzione di energia da fonte rinnovabile stabiliti dalla Tab. 1" – 4 del vigente P.I.E.A.R. approvato con L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 sono aumentati per singola fonte rinnovabile in misura non superiore a 2 volte l'obiettivo stabilito per la fonte eolica e per la fonte solare di conversione fotovoltaica e termodinamica e in misura non superiore a 1,5 volte gli obiettivi stabiliti per le altre fonti rinnovabili in essa previste."***

Va inoltre precisato che la politica mondiale si è oramai direzionata verso la completa indipendenza dai combustibili fossili e verso la riduzione delle emissioni dei gas serra, principali causa dei mutamenti climatici in atto, orientandosi sempre più verso l'utilizzo di energia "verde", le quali energie da fonti rinnovabili rappresentano il fulcro di questa nuova politica.

Pertanto tale osservazione è priva di fondamento tecnico scientifico, nonché è pretenziosa e per nulla fondata.

Distinti saluti

ITW San Mauro Forte Srl
ITW SAN MAURO FORTE S.r.l.
Via de Gallitello n 89
85100 Potenza (PZ)
Emmanuel Macqueron
Part. Iva: 02053100760